

**Schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
recante regolamento concernente "Definizione della disciplina dei requisiti e
delle modalità della formazione iniziale del personale docente del sistema
educativo di istruzione e formazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 416,
della legge 24 dicembre 2007, n.244"**

**IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA**

VISTI gli articoli 33, sesto comma, e 117, secondo comma, lettera n), e sesto comma, della Costituzione;

VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

VISTA la legge 2 dicembre 1991, n. 390;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;

VISTA la legge 2 agosto 1999, n.264;

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508;

VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62;

VISTO il decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002 n. 268;

VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

VISTO l'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTO l'articolo 13 della legge 2 aprile 2007, n.40;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

VISTO l'articolo 64 e, in particolare, il comma 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO l'articolo 5-bis del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 199, n.275;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212;

VISTO il decreto ministeriale 7 ottobre 2004 n. 82

VISTO il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;

VISTO il decreto ministeriale 28 settembre 2007 n. 137

VISTO il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 marzo 2009, n. 37;

VISTO il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 25 giugno 2009 ;

VISTO il parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, espresso nell'adunanza del 26 maggio 2009 ;

VISTO il parere del Consiglio nazionale degli studenti universitari espresso nell'adunanza del 26 giugno 2009;

VISTO il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione espresso nell'adunanza del 22 giugno 2009 ;

SENTITO il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

SENTITA la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sessione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del;

ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del...;

ADOTTA

IL SEGUENTE REGOLAMENTO:

ART. 1

(Oggetto del regolamento)

1. Nelle more del complessivo processo di riforma della formazione iniziale e del reclutamento dei docenti collegato alla emanazione del regolamento di cui all'articolo 64, comma 4, lettera a) del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, con legge 6 agosto 2008, n. 133, il presente decreto disciplina i requisiti e le modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n.244.

ART. 2

(Obiettivi della formazione iniziale degli insegnanti)

1. La formazione iniziale degli insegnanti di cui all'articolo 1 è finalizzata a qualificare e valorizzare la funzione docente attraverso l'acquisizione di competenze disciplinari, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e relazionali necessarie a far raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento previsti dall'ordinamento vigente.
2. E' parte integrante della formazione iniziale dei docenti l'acquisizione delle competenze necessarie allo sviluppo e al sostegno dell'autonomia delle istituzioni scolastiche secondo i principi definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.
3. Le competenze di cui ai commi 1 e 2 costituiscono il fondamento dell'unitarietà della funzione docente.

ART. 3

(Percorsi formativi)

1. I percorsi formativi sono preordinati, per tutte le classi di abilitazione all'insegnamento, all'acquisizione delle competenze di cui all'articolo 2.
2. I percorsi formativi sono così articolati:
 - a. per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, un corso di laurea magistrale quinquennale a ciclo unico, in deroga a quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, comprensivo di tirocinio da avviare a partire dal secondo anno di corso;
 - b. per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado, un corso di laurea magistrale biennale ed un successivo anno di tirocinio formativo attivo.
3. I percorsi formativi preordinati all'insegnamento delle discipline artistiche, musicali e coreutiche della scuola secondaria di primo grado e di secondo grado sono attivati dalle università e dagli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21

dicembre 1999, n. 508, nell'ambito dei quali si articolano nel corso di diploma accademico di II livello e nel successivo anno di tirocinio formativo attivo secondo quanto prescritto dal presente decreto.

4. Costituiscono parte integrante dei percorsi formativi ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2:
 - a. l'acquisizione delle competenze linguistiche di lingua inglese di livello B2 previste dal "Quadro comune europeo di riferimento per le lingue" adottato nel 1996 dal Consiglio d'Europa. La valutazione o la certificazione di dette competenze costituisce requisito essenziale per conseguire l'abilitazione.
 - b. l'acquisizione delle competenze digitali previste dalla raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006. In particolare dette competenze attengono alla capacità di utilizzo dei linguaggi multimediali per la rappresentazione e la comunicazione delle conoscenze, per l'utilizzo dei contenuti digitali e, più in generale, degli ambienti di simulazione e dei laboratori virtuali. Al fine di consentirne la piena fruizione anche agli alunni con bisogni educativi speciali i contenuti digitali devono essere definiti nel rispetto dei criteri che ne assicurano l'accessibilità.
5. I percorsi di cui ai commi 2, lettera b) e 3 possono prevedere periodi di tirocinio nelle istituzioni scolastiche, facenti parte del sistema nazionale di istruzione ricomprese nell'albo di cui all'articolo 13.

ART. 4

(Corsi di laurea magistrale)

1. Le università istituiscono i corsi di laurea magistrale di cui al presente decreto, ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, anche in deroga al numero minimo di crediti di cui all'articolo 10, commi 2 e 4, dello stesso decreto in ragione del loro carattere professionalizzante.
2. I corsi di laurea magistrale possono essere istituiti con il concorso di una o più facoltà dello stesso ateneo ovvero, sulla base di specifica convenzione, con il concorso delle facoltà di più atenei o in convenzione tra facoltà universitarie e istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.
3. La convenzione, sottoscritta dal rettore di ciascuna delle università che partecipa all'istituzione del corso, indica la facoltà di riferimento, sede amministrativa dello stesso, e definisce l'apporto di personale docente, di strutture didattiche e scientifiche, di laboratori e di risorse finanziarie messi a disposizione da ciascun ateneo per il funzionamento dei corsi.
4. Al fine di ottimizzare le risorse economiche e organizzative le università possono prevedere strutture di servizi comuni ai diversi corsi di laurea magistrale.
5. E' vietata la creazione di organi di gestione del corso indipendenti e separati dalle facoltà di riferimento e dalle università interessate.

ART. 5

(Programmazione degli accessi)

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce annualmente con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, la programmazione degli accessi ai percorsi di cui agli articoli 3 e 14.
2. Il numero complessivo dei posti annualmente disponibili per l'accesso ai percorsi è determinato tenendo conto delle previsioni del fabbisogno di personale docente del sistema nazionale di istruzione per i diversi gradi e ordini di scuole e per classi di abilitazione, effettuate dagli uffici scolastici regionali, nonché dell'offerta formativa degli atenei e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica.
3. Le modalità di svolgimento e le caratteristiche delle prove di accesso ai percorsi di cui agli articoli 3 e 14 sono definite con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

ART. 6

(Corso di laurea magistrale a ciclo unico per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria)

1. Il corso di laurea magistrale per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a) è a numero programmato con prova di accesso. Il corso è attivato presso le facoltà di scienze della formazione e presso altre facoltà autorizzate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
2. Per l'ammissione al corso di laurea magistrale è richiesto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, il possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
3. Il corso di laurea magistrale è strutturato secondo la tabella 1 allegata al presente decreto.

4. Le attività di tirocinio indirette e dirette, per complessive 600 ore pari a 24 crediti formativi universitari, hanno inizio nel secondo anno di corso e si svolgono secondo modalità tali da assicurare un aumento progressivo del numero dei relativi crediti formativi universitari fino all'ultimo anno.
5. Il corso di laurea si conclude con la discussione della tesi e della relazione finale di tirocinio che costituiscono, unitariamente, esame avente anche valore abilitante all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria. A tale scopo la commissione è integrata da due tutor e da un rappresentante designato dall'ufficio scolastico regionale.

ART. 7

(Formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo grado)

1. I percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado, comprendono:
 - a. il conseguimento della laurea magistrale a numero programmato con prova di accesso al relativo corso;
 - b. lo svolgimento del tirocinio formativo attivo e l'esame con valore abilitante, disciplinati dall'articolo 10.
2. Le tabelle 2, 3, 4, 5, 6 e 7, allegate al presente decreto, individuano per ciascuna classe di abilitazione di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 marzo 2009, n. 37:
 - a. i requisiti per l'accesso alla prova di cui al comma 1, lettera a);
 - b. la laurea magistrale necessaria per accedere al tirocinio annuale di cui al comma 1, lettera b).
3. Le università ammettono in soprannumero al tirocinio di cui al comma 1, lettera b), coloro che, in possesso degli specifici requisiti curriculari di accesso di cui alle tabelle allegate e previo superamento di apposita prova orale svolta secondo le modalità di cui all'articolo 16, comma 8, hanno conseguito il dottorato di ricerca ovvero hanno svolto per almeno due anni, anche non consecutivi, attività di ricerca scientifica sulla base di rapporti a tempo determinato costituiti ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ovvero dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, in ambito inerente agli specifici contenuti disciplinari della relativa classe di abilitazione. Salvo che lo impedisca l'adempimento dei rispettivi obblighi contrattuali, i predetti soggetti possono frequentare il tirocinio formativo attivo senza interrompere o sospendere il rapporto con l'istituzione di appartenenza e anche in assenza di preventiva autorizzazione della stessa.

ART. 8

(Formazione degli insegnanti della scuola secondaria di secondo grado)

1. I percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), per l'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, comprendono:
 - a. il conseguimento della laurea magistrale a numero programmato con prova di accesso al relativo corso;
 - b. lo svolgimento del tirocinio formativo attivo e l'esame con valore abilitante disciplinati dall'articolo 10.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca avente natura non regolamentare, in relazione alle modifiche di ordinamento conseguenti all'attuazione dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 e del decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226 e successive modificazioni, sono adottate le tabelle che individuano:
 - a. i requisiti per l'accesso alla prova di cui al comma 1, lettera a);
 - b. la laurea magistrale necessaria per accedere al tirocinio annuale di cui al comma 1, lettera b).
3. Le università ammettono in soprannumero al tirocinio di cui al comma 1, lettera b), coloro che, in possesso degli specifici requisiti curriculari di accesso di cui alle tabelle indicate al comma 2 e, previo superamento di apposita prova orale, svolta secondo le modalità di cui all'articolo 16, comma 8, hanno conseguito il dottorato di ricerca ovvero hanno svolto per almeno due anni, anche non consecutivi, attività di ricerca scientifica sulla base di rapporti a tempo determinato costituiti ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ovvero dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, in ambito inerente agli specifici contenuti disciplinari della relativa classe di abilitazione. Salvo che lo impedisca l'adempimento dei rispettivi obblighi contrattuali, i predetti soggetti possono frequentare il tirocinio formativo attivo senza interrompere o sospendere il rapporto con l'istituzione di appartenenza e anche in assenza di preventiva autorizzazione della stessa.

ART. 9

(Formazione degli insegnanti di materie artistiche, musicali e coreutiche della scuola secondaria di primo e di secondo grado)

1. I percorsi formativi per l'insegnamento di materie artistiche, musicali e coreutiche nella scuola secondaria di primo e di secondo grado comprendono:
 - a. il conseguimento del diploma accademico di II livello ad indirizzo didattico per lo svolgimento del tirocinio formativo attivo a numero programmato e con prova di accesso al relativo corso;
 - b. lo svolgimento del tirocinio formativo attivo e l'esame con valore abilitante, disciplinati dall'articolo 10.
2. Le tabelle 8, 9 e 10 allegate al presente decreto individuano, per ciascuna classe di abilitazione per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado i corsi accademici biennali necessari per accedere al tirocinio annuale di cui al comma 1, lettera b).
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca avente natura non regolamentare, in relazione alle modifiche di ordinamento conseguenti all'attuazione dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 e del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, sono adottate le tabelle che individuano, per le classi di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, i corsi accademici di II livello necessari per accedere al tirocinio annuale di cui alla lettera b, comma 1.
4. Per l'utilizzazione dei docenti tutor si applicano le disposizioni dell'articolo 12, con gli adattamenti resi necessari dalle specificità ordinamentali, organizzative e gestionali delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. Le funzioni demandate ai consigli di facoltà sono attribuite ai consigli accademici. Per le attività del tirocinio formativo attivo e la suddivisione in crediti si applica la tabella 11 allegata al presente decreto.

ART. 10

(Istituzione e svolgimento del tirocinio per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo e di secondo grado)

1. Il tirocinio formativo attivo è un corso di preparazione all'insegnamento di durata annuale a conclusione del quale, previo superamento di un esame finale, si consegue il titolo di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado in una delle classi di abilitazione previste dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 marzo 2009, n. 37, e nella scuola secondaria di secondo grado in una delle classi di concorso previste dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, n. 39, e dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22; le attività in cui si articola il corso di tirocinio corrispondono a 60 crediti formativi, suddivisi secondo la tabella 11 allegata al presente decreto.
2. Il tirocinio formativo attivo è istituito presso una facoltà di riferimento ovvero presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica che ne sono altresì sedi amministrative. Il corso di tirocinio può essere svolto in collaborazione fra più facoltà della stessa università ovvero fra facoltà di una o più università o tra facoltà e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.
3. Il tirocinio formativo attivo comprende quattro gruppi di attività:
 - a. insegnamenti di scienze dell'educazione;
 - b. un tirocinio indiretto e diretto di 475 ore, pari a 19 crediti formativi, svolto presso le istituzioni scolastiche sotto la guida di un tutor secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, in collaborazione con il docente universitario di cui al comma 6; le istituzioni scolastiche progettano il percorso di tirocinio, che contempla una fase osservativa e una fase di insegnamento attivo, di concerto col consiglio di corso di tirocinio al fine di integrare fra loro le attività formative;
 - c. insegnamenti di didattiche disciplinari che, anche in un contesto di laboratorio, sono svolti stabilendo una stretta relazione tra l'approccio disciplinare e l'approccio didattico;
 - d. laboratori pedagogico-didattici indirizzati alla rielaborazione e al confronto delle pratiche educative e delle esperienze di tirocinio.
4. La gestione delle attività del tirocinio formativo attivo è affidata al consiglio di corso di tirocinio, così costituito:
 - a. nelle università, dai docenti e ricercatori universitari che in esso ricoprono incarichi didattici, da due rappresentanti dei tutor coordinatori, da due dirigenti scolastici, designati dall'ufficio scolastico regionale tra i dirigenti delle istituzioni scolastiche che ospitano i tirocini, e da un rappresentante degli studenti tirocinanti; il presidente del consiglio di corso è eletto tra i docenti universitari, il suo mandato dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta;
 - b. negli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, dai docenti dei predetti istituti che in essi ricoprono incarichi didattici, da due rappresentanti dei tutor coordinatori, da due dirigenti scolastici, designati dall'ufficio scolastico regionale tra i dirigenti delle istituzioni scolastiche che ospitano i tirocini, e da un rappresentante degli studenti tirocinanti; il presidente del consiglio di corso è eletto tra i docenti delle

istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, il suo mandato dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta.

5. Il consiglio di corso di tirocinio cura l'integrazione tra le attività di cui al comma 3, organizza i laboratori didattici disciplinari e i laboratori pedagogico-didattici e stabilisce le modalità di collaborazione tra i tutor, i tutor coordinatori e i docenti universitari.
6. L'attività di tirocinio nella scuola si conclude con la stesura da parte del tirocinante di una relazione del lavoro svolto in collaborazione con l'insegnante tutor che ne ha seguito l'attività. Della relazione di tirocinio è relatore un docente universitario o delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica che ha svolto attività nel corso di tirocinio e correlatore l'insegnante tutor che ha seguito l'attività di tirocinio. La relazione consiste in un elaborato originale che, oltre all'esposizione delle attività svolte dal tirocinante, deve evidenziare la capacità del medesimo di integrare ad un elevato livello culturale e scientifico le competenze acquisite nell'attività svolta in classe e le conoscenze in materia psico-pedagogica con le competenze acquisite nell'ambito della didattica disciplinare e, in particolar modo, nelle attività di laboratorio.
7. Al termine dell'anno di tirocinio si svolge l'esame di abilitazione all'insegnamento che consiste:
 - a. nella valutazione dell'attività svolta durante il tirocinio;
 - b. nell'esposizione orale di un percorso didattico su un tema scelto dalla commissione;
 - c. nella discussione della relazione finale di tirocinio.
8. La commissione d'esame, nominata dalla competente autorità accademica, è composta:
 - a. nelle università, da 3 docenti universitari che hanno svolto attività nel corso di tirocinio, da 2 tutor o tutor coordinatori, da un rappresentante designato dall'ufficio scolastico regionale ed è presieduta da un docente universitario designato dalla facoltà di riferimento;
 - b. nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica da 3 docenti delle predette istituzioni, da 2 tutor o tutor coordinatori, da un rappresentante designato dall'ufficio scolastico regionale ed è presieduta da un docente delle istituzioni medesime designato dall'istituzione di riferimento.
9. La commissione assegna fino a un massimo di 30 punti all'attività svolta durante il tirocinio; fino a un massimo di 30 punti alla prova di cui al comma 7 lettera b); fino a un massimo di 10 punti alla relazione finale di tirocinio. L'esame di tirocinio è superato se il candidato consegue una votazione maggiore o uguale a 50/70. La commissione aggiunge al punteggio conseguito il punteggio risultante dalla media ponderata dei voti conseguiti negli esami di profitto della laurea magistrale o del diploma accademico di secondo livello e degli esami di profitto sostenuti nel corso dell'anno di tirocinio, fino a un massimo di 30 punti. Il punteggio complessivo, espresso in centesimi, è il voto di abilitazione all'insegnamento.
10. La valutazione finale complessiva effettuata dalla commissione secondo le modalità previste dal presente articolo costituisce, unitariamente, esame avente valore abilitante all'insegnamento che dà luogo, ove superato, al rilascio del relativo diploma.

ART. 11

(Docenti tutor della scuola dell'infanzia e primaria)

1. Per la scuola dell'infanzia e primaria, le università interessate stipulano apposite convenzioni con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione elencate nell'albo regionale di cui all'articolo 13 nelle quali può essere svolto il tirocinio.
2. Per lo svolgimento delle attività di tirocinio la facoltà di riferimento si avvale della collaborazione di:
 - a) tutor coordinatori;
 - b) tutor organizzatori;
 - c) tutor dei tirocinanti;
3. Ai tutor coordinatori è affidato il compito di:
 - a. orientare e gestire i rapporti con i tutor assegnando gli studenti alle diverse classi e scuole e formalizzando il progetto di tirocinio dei singoli studenti;
 - b. provvedere alla formazione del gruppo di studenti attraverso le attività di tirocinio indiretto e l'esame dei materiali di documentazione prodotti dagli studenti nelle attività di tirocinio;
 - c. supervisionare e valutare le attività del tirocinio diretto e indiretto;
 - d) seguire le relazioni finali per quanto riguarda le attività in classe.
4. La facoltà di riferimento emana un bando per selezionare i tutor coordinatori. I criteri di selezione e il contingente di tutor coordinatori sono fissati con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La facoltà provvede all'affidamento dell'incarico ai tutor coordinatori selezionati, che rispondono della loro attività al consiglio di corso di laurea e alla facoltà. La funzione di tutor coordinatore può essere svolta per una durata massima di quattro anni, fatta salva la conferma annuale di cui al comma 4, prorogabile solo per un ulteriore anno. Essa comporta un esonero parziale dall'insegnamento, definito secondo criteri indicati nel decreto di cui al presente comma.
5. Ai tutor organizzatori è assegnato il compito di:

- a. organizzare e gestire i rapporti tra le Università, le istituzioni scolastiche e i relativi Dirigenti scolastici;
- b. gestire tutte le attività amministrative legate ai distacchi dei tutor coordinatori, al rapporto con le scuole e con l'Ufficio scolastico regionale, al rapporto con gli studenti e alle attività di tirocinio in generale;
- c. coordinare la distribuzione degli studenti nelle diverse scuole;
- d. assegnare ai tutor coordinatori, di anno in anno, il contingente di studenti da seguire nel percorso di tirocinio.

6. La facoltà di riferimento emana un bando per selezionare i tutor organizzatori. I criteri di selezione e il contingente di tutor organizzatori sono fissati con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La Facoltà provvede all'affidamento dell'incarico ai tutor organizzatori selezionati. I tutor organizzatori rispondono della loro attività al consiglio di corso di laurea e sono distaccati a tempo pieno presso l'Università per una durata massima di quattro anni, fatta salva la conferma annuale di cui al comma 4, prorogabile solo per un ulteriore anno.

7. I tutor dei tirocinanti hanno il compito di orientare gli studenti rispetto all'organizzazione istituzionale e didattica e rispetto alle diverse attività e pratiche in classe, di accompagnare e monitorare l'inserimento in classe e la gestione diretta dei processi di insegnamento degli studenti tirocinanti.

8. I dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 designano, fra i docenti di ruolo che ne hanno fatto domanda, i tutor dei tirocinanti.

9. Il consiglio di facoltà procede annualmente alla conferma o alla revoca dei tutor coordinatori e dei tutor organizzatori che richiedono di permanere nell'incarico. La facoltà li valuta sulla base dei seguenti parametri:

- a. conduzione dei gruppi di studenti e sostegno al loro percorso formativo;
- b. gestione dei rapporti con le scuole e con gli insegnanti ospitanti;
- c. gestione dei rapporti con l'istituzione universitaria;
- d. gestione dei casi a rischio.

10. Il consiglio di corso di laurea magistrale può predisporre questionari di valutazione dell'esperienza svolta da far compilare ai tirocinanti i cui risultati sono utilizzati anche ai fini della conferma di cui al comma 4.

ART. 12

(Docenti tutor della scuola secondaria di primo e secondo grado)

1. Per la scuola secondaria di primo e secondo grado, le università interessate stipulano apposite convenzioni con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione elencate nell'albo regionale di cui all'articolo 13 nelle quali può essere svolto il tirocinio.

2. Per lo svolgimento delle attività di tirocinio la facoltà di riferimento si avvale della collaborazione di:

- a) tutor coordinatori;
- b) tutor organizzatori;
- c) tutor dei tirocinanti;

3. Ai tutor coordinatori è affidato il compito di:

- a) orientare e gestire i rapporti con i tutor assegnando gli studenti alle diverse classi e scuole e formalizzando il progetto di tirocinio dei singoli studenti;
- b) provvedere alla formazione del gruppo di studenti attraverso le attività di tirocinio indiretto e l'esame dei materiali di documentazione prodotti dagli studenti nelle attività di tirocinio;
- c) supervisionare e valutare le attività del tirocinio diretto e indiretto;
- d) seguire le relazioni finali per quanto riguarda le attività in classe.

4. La facoltà di riferimento emana un bando per selezionare i tutor coordinatori. I criteri di selezione e il contingente di tutor coordinatori sono fissati con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La facoltà provvede all'affidamento dell'incarico ai tutor coordinatori selezionati, che rispondono della loro attività al consiglio di corso di laurea e alla facoltà. La funzione di tutor coordinatore può essere svolta per una durata massima di quattro anni, fatta salva la conferma annuale di cui al comma 4, prorogabile solo per un ulteriore anno. Essa comporta un esonero parziale dall'insegnamento, definito secondo criteri indicati nel decreto di cui al presente comma.

5. Ai tutor organizzatori è assegnato il compito di:

- a. organizzare e gestire i rapporti tra le Università, le istituzioni scolastiche e i relativi Dirigenti scolastici;
- b. gestire tutte le attività amministrative legate ai distacchi dei tutor coordinatori, al rapporto con le scuole e con l'Ufficio scolastico regionale, al rapporto con gli studenti e alle attività di tirocinio in generale;
- c. coordinare la distribuzione degli studenti nelle diverse scuole;

d.assegnare ai tutor coordinatori, di anno in anno, il contingente di studenti da seguire nel percorso di tirocinio.

6. La facoltà di riferimento emana un bando per selezionare i tutor organizzatori. I criteri di selezione e il contingente di tutor organizzatori sono fissati con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La Facoltà provvede all'affidamento dell'incarico ai tutor organizzatori selezionati. I tutor organizzatori rispondono della loro attività al consiglio di corso di laurea e sono distaccati a tempo pieno presso l'Università per una durata massima di quattro anni, fatta salva la conferma annuale di cui al comma 4, prorogabile solo per un ulteriore anno.

7. I tutor dei tirocinanti hanno il compito di orientare gli studenti rispetto all'organizzazione istituzionale e didattica e rispetto alle diverse attività e pratiche in classe, di accompagnare e monitorare l'inserimento in classe e la gestione diretta dei processi di insegnamento degli studenti tirocinanti.

8. I dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 designano, fra i docenti di ruolo che ne hanno fatto domanda, i tutor dei tirocinanti.

9. Il consiglio di facoltà procede annualmente alla conferma o alla revoca dei tutor coordinatori e dei tutor organizzatori che richiedono di permanere nell'incarico. La facoltà li valuta sulla base dei seguenti parametri:

- a.conduzione dei gruppi di studenti e sostegno al loro percorso formativo;
- b.gestione dei rapporti con le scuole e con gli insegnanti ospitanti;
- c.gestione dei rapporti con l'istituzione universitaria;
- d. gestione dei casi a rischio.

10. Il consiglio di corso di laurea magistrale può predisporre questionari di valutazione dell'esperienza svolta da far compilare ai tirocinanti i cui risultati sono utilizzati anche ai fini della conferma di cui al comma 4.

ART. 13

(Albo Regionale delle Istituzioni Scolastiche)

1. Ciascun Ufficio scolastico regionale predispone e aggiorna un albo telematico delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, accreditate ad accogliere i tirocinanti nei percorsi di cui all'articolo 3, comma 5, e agli articoli 6, 10, 14 e 15 del presente decreto avendo cura di evidenziare per ogni istituzione scolastica i seguenti dati:
 - a. l'elenco degli insegnanti di ruolo disponibili a svolgere il compito di tutor con il rispettivo curriculum vitae;
 - b. il piano di realizzazione e di inserimento nell'attività della scuola delle attività di tirocinio attivo;
 - c. eventuali precedenti esperienze di tirocinio;
 - d. esistenza di dipartimenti disciplinari attivi;
 - e. eventuale partecipazione dell'istituzione scolastica alle rilevazioni degli apprendimenti nazionali e, se campionata, a quelle internazionali;
 - f. presenza di laboratori attrezzati;
 - g. eventuali altri elementi che possono concorrere alla valorizzazione delle esperienze delle istituzioni scolastiche.
2. Il Ministro dell'istruzione, università e ricerca stabilisce con proprio decreto i criteri per l'accREDITAMENTO delle istituzioni scolastiche.
3. Ciascun ufficio scolastico regionale vigila sulla corretta applicazione della normativa inerente allo svolgimento del tirocinio formativo attivo e può escludere dall'albo le istituzioni scolastiche nelle quali siano avvenute irregolarità.

ART. 14

(Percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità)

1. In attesa della istituzione di specifiche classi di abilitazione e della compiuta regolamentazione dei relativi percorsi di formazione, la specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità si consegue esclusivamente presso le università. Le caratteristiche dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, che devono prevedere l'acquisizione di un minimo di 60 crediti formativi, comprendere almeno 300 ore di tirocinio e articolarsi distintamente per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondo grado sono definite nel regolamento di ateneo in conformità ai criteri stabiliti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il consiglio universitario nazionale e le associazioni nazionali competenti per materia. Ai corsi, autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, possono accedere gli insegnanti abilitati.

2. Le università possono avvalersi, per lo svolgimento di specifici insegnamenti non attivati nell'ambito dell'ateneo, di personale in possesso di specifica e documentata competenza nel campo delle didattiche speciali.
3. I corsi sono a numero programmato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca tenendo conto delle esigenze del sistema nazionale di istruzione e presuppongono il superamento di una prova di accesso predisposta dalle università.
4. A conclusione del corso il candidato che supera con esito favorevole l'esame finale consegue il diploma di specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.
5. La specializzazione di cui al comma 4 consente l'iscrizione negli elenchi per il sostegno ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato ed a tempo determinato sui relativi posti disponibili.

ART. 15

(Corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera)

1. Le università nei propri regolamenti didattici di ateneo possono disciplinare corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera. Ai predetti corsi accedono gli insegnanti abilitati.
2. I percorsi formativi di cui al comma 1 sono istituiti per la scuola secondaria di secondo grado e prevedono l'acquisizione di almeno 60 crediti formativi comprensivi di un tirocinio di almeno 300 ore pari a 12 crediti formativi universitari.
3. Per garantire uniformità tra i predetti corsi, le università si adeguano ai criteri stabiliti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto, sentito il Consiglio universitario nazionale.
4. A conclusione del corso, al candidato che supera con esito favorevole l'esame finale è rilasciato il certificato attestante le acquisite competenze per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera.

ART. 16

(Norme transitorie e finali)

1. Fino all'anno accademico 2012-2013 conseguono l'abilitazione per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado, mediante il compimento del tirocinio formativo attivo di cui all'articolo 10, coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22, per l'accesso alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario. Possono altresì conseguire l'abilitazione per l'insegnamento i possessori di laurea magistrale che, secondo l'allegato 3 al decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 26 luglio 2007, ad una delle lauree specialistiche cui fa riferimento il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22.
2. Fino all'anno accademico 2012-2013 e comunque fino alla revisione delle classi di concorso di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, n. 39, e al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22, conseguono l'abilitazione per l'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, mediante il compimento del tirocinio formativo attivo di cui all'articolo 10, coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22, per l'accesso alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario. Possono altresì conseguire l'abilitazione per l'insegnamento i possessori di laurea magistrale che, secondo l'allegato 3 al decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 26 luglio 2007, è equiparata ad una delle lauree specialistiche cui fa riferimento il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 febbraio 2005, n. 22.
3. Gli accessi al tirocinio formativo attivo di cui ai commi 1 e 2 sono a numero programmato secondo le specifiche indicazioni annuali adottate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 5, comma 1.
4. Le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica che istituiscono corsi di tirocinio formativo attivo espletano la relativa prova d'accesso. La prova, che mira a verificare le conoscenze disciplinari relative alle materie oggetto di insegnamento della classe di abilitazione, si articola in un test preliminare e in una prova orale. Il test preliminare, di contenuto identico sul territorio nazionale per ciascuna tipologia di percorso, è predisposto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Il test preliminare comporta l'attribuzione di un massimo di 60 punti e la prova orale di un massimo di 20 punti. Ulteriori 20 punti possono essere attribuiti per titoli di studio e pubblicazioni secondo le modalità indicate nel comma 11.
5. Il test preliminare si svolge a livello nazionale secondo le modalità previste dal comma 6. La data di svolgimento della prova è fissata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
6. Il test preliminare è una prova costituita da domande a risposta chiusa con 4 opzioni di tipologie diverse, incluse domande volte a verificare le competenze linguistiche e la comprensione dei testi. Il test, della durata di tre ore, comprende un numero di domande pari a 60. La risposta corretta a ogni domanda vale 1 punto, la risposta errata o non data vale 0 punti.

7. Per essere ammesso alla prova orale il candidato deve rispondere correttamente ad almeno 42 domande ovvero conseguire una votazione maggiore o uguale a 42/60.
8. La prova orale, valutata in ventesimi, è superata se il candidato riporta una votazione maggiore o uguale a 15/20. La prova è organizzata tenendo conto delle specificità delle varie classi di laurea. Nel caso di classi di abilitazione per l'insegnamento delle lingue classiche è prevista una prova di traduzione; nel caso di classi di abilitazione per l'insegnamento delle lingue moderne è prevista una discussione in lingua straniera e/o il commento a un testo in lingua; nel caso di classi di abilitazione per l'insegnamento dell'italiano è prevista una prova di analisi di testi; nel caso di classi di abilitazione affidate al settore dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica la prova orale può essere sostituita da una prova pratica.
9. Il superamento della prova orale è condizione imprescindibile per l'accesso all'anno di tirocinio.
10. I 20 punti riservati ai titoli di studio e/o altre pubblicazioni sono così suddivisi:
 - a. valutazione del percorso di studi e della media degli esami di profitto della laurea magistrale o del diploma accademico di II livello, per un massimo di 4 punti;
 - b. votazione della tesi di laurea magistrale o del diploma accademico di II livello, per un massimo di 4 punti;
 - c. altri titoli di studio strettamente inerenti ai contenuti disciplinari della classe di abilitazione, di durata non inferiore a 60 crediti formativi universitari, per un massimo di 4 punti;
 - d. eventuali altri titoli e pubblicazioni per un massimo di 8 punti.
11. La graduatoria degli ammessi al tirocinio formativo attivo, espressa in centesimi, è formata sommando, ai punteggi conseguiti dai candidati che hanno superato il test preliminare e la prova orale con votazioni maggiore o uguale a 42/60 per il test e maggiore o uguale a 15/20 per la prova orale, il punteggio attribuito all'esito della valutazione dei titoli dai medesimi presentati.
12. Le università ammettono in soprannumero all'anno di tirocinio formativo attivo, ai sensi dei commi 1 e 2, i soggetti di cui, rispettivamente, all'articolo 7, comma 3, e all'articolo 8, comma 3 previo il superamento della prova orale di cui al comma 8.
13. Sino all'anno accademico 2011/2012 sono, altresì, ammessi in soprannumero al tirocinio formativo attivo i soggetti in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, nonché i soggetti in possesso del diploma rilasciato dagli istituti superiori di educazione fisica (ISEF) già valido per l'accesso all'insegnamento di educazione fisica o del diploma di conservatorio o di accademia di belle arti già valido per l'accesso all'insegnamento nella scuola secondaria, privi di qualunque abilitazione, che abbiano svolto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno 360 giorni di insegnamento nella classe di concorso di riferimento. L'ammissione al percorso è subordinata al superamento della prova di cui al comma 4 con il conseguimento dei punteggi di cui ai commi 7 e 8. Il servizio prestato vale a coprire 10 dei crediti formativi relativi all'articolo 10, comma 3, lettera b) e 9 dei crediti formativi relativi all'articolo 10, comma 3, lettere c) e d). Se i soggetti di cui al presente comma svolgono attività didattica nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale dell'istruzione, le convenzioni di cui all'articolo 11, comma 1 sono stipulate, anche in deroga alla previsione dell'articolo 13, con le istituzioni scolastiche ove essi prestino servizio in modo da consentire l'effettivo svolgimento del tirocinio senza interrompere l'attività didattica.
14. Fino all'anno accademico 2011-2012 le facoltà di cui all'articolo 6, comma 1 possono attivare percorsi formativi finalizzati esclusivamente al conseguimento dell'abilitazione per la scuola dell'infanzia e della scuola primaria destinati ai diplomati che hanno titolo all'insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 marzo 1997 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997 e che sono in possesso del requisito di servizio di cui al comma 13. L'ammissione al percorso è subordinata al superamento della prova di cui al comma 4 con il conseguimento dei punteggi di cui ai commi 7 e 8. Il percorso deve prevedere il conseguimento di 60 crediti formativi finalizzati al rafforzamento delle competenze di cui all'articolo 2. La prova conclusiva, avente valore abilitante, consiste nella redazione e nella discussione di un elaborato originale, di cui è relatore un docente del percorso, che coordini l'esperienza professionale pregressa con le competenze acquisite. La commissione di abilitazione è composta dai docenti del percorso e da un rappresentante designato dall'ufficio scolastico regionale.
15. Fino all'anno accademico 2011-2012 coloro che hanno superato l'esame di ammissione alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario e hanno in seguito sospeso la frequenza delle stesse sono ammessi, come soprannumerari, al tirocinio formativo attivo di cui ai commi 1 e 2 senza dover sostenere l'esame di ammissione per la corrispondente classe di concorso e con il riconoscimento degli eventuali crediti acquisiti.
16. Per assicurare il completamento del percorso di studi degli studenti iscritti al corso di laurea in scienze della formazione primaria al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, gli insegnanti ed i dirigenti distaccati a tempo pieno e a tempo parziale presso le facoltà in cui si sono svolti i predetti corsi durante l'anno accademico 2008-2009, a domanda, possono essere confermati nell'incarico di docenza fino al completamento dei corsi.

17. Coloro i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritti al corso di laurea in scienze della formazione primaria concludono il corso di studi e conseguono l'abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria secondo la normativa vigente all'atto dell'immatricolazione.
18. I diplomi accademici di II livello conseguiti ai sensi dei decreti ministeriali n. 82/2004, e n.137/2007, entro la data di entrata in vigore del presente decreto mantengono la loro validità ai fini dell'insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, per le classi di concorso o di abilitazione di riferimento.
19. Coloro i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritti ai corsi di diploma di II livello ad indirizzo didattico abilitante di cui al decreti ministeriali n. 82/2004, e n. 137/2007 presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, concludono il corso di studi secondo la normativa vigente all'atto dell'immatricolazione e precedente l'entrata in vigore del presente decreto, con il conseguimento del previsto titolo finale abilitante per l'accesso all'insegnamento, limitatamente alle relative classi di concorso o di abilitazione per le quali sono stati ammessi. Successivamente e sino all'anno accademico 2012-2013 l'abilitazione viene conseguita attraverso il compimento dell'anno di tirocinio formativo attivo secondo le modalità di cui al comma 3 e seguenti.
20. In attesa dell'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui agli articoli 8, comma 2, e 9, comma 3, ai fini dell'abilitazione per l'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado i settori scientifico disciplinari di scienze dell'educazione della tabella 11 sono integrati dai settori: M-PED/01 e M-PED/02.
21. Sino alla completa messa a regime dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il periodo di tirocinio di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), e all'articolo 9, comma 3 del presente decreto può essere svolto anche nelle strutture di cui all'articolo 1, comma 624 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per l'utilizzazione dei docenti tutor si applicano le disposizioni dell'articolo 12 nel rispetto delle specificità delle predette strutture.
22. Sino alla predisposizione degli albi regionali di cui all'articolo 13, le università stipulano le convenzioni di cui agli articoli 11 e 12 con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale dell'istruzione e con le strutture di cui al comma 19, d'intesa con gli Uffici scolastici regionali competenti, che esercitano altresì attività di vigilanza sulle attività di tirocinio.
23. Successivamente all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dall'articolo 64, comma 4, lettere a) e b) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce con decreto, avente natura non regolamentare, i percorsi finalizzati alla formazione iniziale e all'abilitazione degli insegnanti tecnico-pratici.
24. Con successivo decreto il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce le procedure e i percorsi finalizzati, in via transitoria, al conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità da parte degli insegnanti aventi titolo per l'inserimento nelle graduatorie di istituto.
25. Per la formazione degli insegnanti delle scuole della Regione Val d'Aosta , delle province autonome di Trento e Bolzano, delle scuole in lingua slovena e in lingua ladina si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con la Provincia Autonoma di Bolzano e con la Regione Autonoma della Valle d'Aosta , al fine dell'adattamento delle disposizioni contenute nel presente decreto alle particolari situazioni linguistiche e nel rispetto degli accordi con le università e i centri di ricerca degli altri Stati.